



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 26 del 07.03.2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **14.10**, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **CESARE SAMBRICI** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
SAMBRICI CESARE	SINDACO	P
BENINI GIOVANNA	VICE SINDACO	P
GRAZ MARIACATERINA	ASSESSORE	P

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO
2023.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE.
 Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 07.03.2023

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile
F.to Dott. Giuseppe Marco Perez

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE.
 Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)
 Non esprime parere in quanto:

- la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
 - l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
 -
-

Caino, li 07.03.2023

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile
F.to Dott. Giuseppe Marco Perez

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 05.03.2021 avente ad oggetto “Nuovi Canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – atto di indirizzo”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 05.03.2021 avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe del nuovo canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria anno 2021”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: COSAP ossia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l’art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l’art. 1, commi da 838 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del Canone appena sopra richiamato;

CONSIDERATO inoltre che il suddetto “canone” sostituisce anche le entrate derivanti dall’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica (mercati);

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno*

antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

RICHIAMATO l'art.53, comma 16 della legge 23 dicembre 2020, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di confermare le tariffe in oggetto approvate con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 05.03.2021, come da prospetti in allegato al presente atto (Allegato A, Allegato B e Allegato C), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 07.02.2022 con la quale si confermavano per l'anno 2022, le tariffe come sopra approvate;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DETERMINARE, con effetto dal 1° gennaio 2023, le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone di concessione delle aree destinate al commercio su area pubblica (mercati) per l'anno 2022, secondo il prospetto allegato al presente atto (Allegato A, B e C);

3) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . . . decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI